

NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NURV)

REGOLAMENTO INTERNO

Sommario

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Funzioni
- Art.3 - Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali, verifica degli investimenti pubblici
- Art.4 - Autorità competente per la VAS
- Art.5 - Presidente
- Art.6 - Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV
- Art.7 - Convocazione e ordine del giorno
- Art.8 - Determinazioni
- Art.9 - Procedimento istruttorio
- Art.10 - Procedimento semplificato
- Art.11 - Verbalizzazione

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Toscana (NURV) nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008".

Art.2
(Funzioni)

1. Il NURV ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 1/2015:
- a) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione dei piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;
 - b) esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Art.3

(Attività di valutazione e monitoraggio dei piani e programmi regionali , verifica degli investimenti pubblici)

1. Il NURV, in qualità di organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale assicura:
 - a) il coordinamento della valutazione nel processo di formazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione;
 - b) il supporto metodologico al responsabile del piano/programma per tutte le fasi di valutazione durante il processo di formazione del piano/programma;
 - c) la validazione della corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla proposta di piano o programma;
 - d) le attività di valutazione e/o monitoraggio di progetti, piani e programmi attribuiti alla sua competenza da disposizioni statali e/o regionali;
 - e) la gestione del sistema di monitoraggio funzionale al sistema nazionale di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
 - f) la gestione dei rapporti con la rete dei nuclei anche promuovendo l'informazione e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze nei confronti dei soggetti esterni all'amministrazione.

Art.4

(Autorità competente per la VAS)

1. Il NURV in qualità di autorità competente per la VAS esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 5, comma 3 e 3bis e 3 ter della l.r. 10/2010;
 - b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
 - c) esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
2. Il NURV esprime un contributo valutativo qualora la Regione sia consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale ai sensi dell'articolo 33 della l.r.10/2010.
3. Il Nucleo può svolgere la funzione di autorità competente per la VAS per piani e programmi che, seppur approvati da altri soggetti, risultano di interesse regionale in relazione al territorio di riferimento o in relazione ai contenuti strategici del piano o programma stesso. Tale funzione è regolata da apposita convenzione stipulata fra la Regione Toscana ed il soggetto richiedente secondo quanto stabilito dall'art.12 della l.r.10/2010.

Art.5

(Presidente)

1. Il presidente del NURV è il dirigente regionale competente in materia di VAS.
1. bis Nell'esercizio delle proprie funzioni, il presidente:
 - a) stabilisce la tipologia, la data delle sedute e la/le sezione/i da convocare, ne determina l'ordine del giorno e firma i relativi avvisi di convocazione;
 - b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria;
 - c) invita alle sedute, se ritiene opportuno, in funzione degli argomenti trattati, altri soggetti coinvolti nel procedimento e altre strutture regionali ed esperti interni o esterni all'amministrazione regionale dotati di particolari competenze;
 - d) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione;

- e) constata l'esito di votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla base di questa, propone le conseguenti determinazioni;
 - f) sottoscrive i verbali delle sedute.
2. Nel caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal componente del Nucleo competente in materia di programmazione regionale, in quanto componente insieme al presidente di entrambe le sezioni avente il ruolo di vice presidente. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento anche di quest'ultimo il presidente è sostituito dal più anziano fra i componenti appartenenti all'amministrazione regionale.

Art.6

(Funzioni di segreteria e di supporto tecnico al NURV)

1. La struttura organizzativa del presidente assicura, mediante lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico-istruttorio, organizzativo e amministrativo, il regolare funzionamento del NURV.
2. Al fine di cui al comma 1 è anche attiva un'Area web riservata ai componenti il Nucleo ed ai loro delegati, nella quale sono depositati e condivisi comunicazioni, convocazioni, documenti, contributi, osservazioni, determinazioni e verbali inerenti le sedute e gli argomenti esaminati dal Nucleo.

Art.7

(Convocazione e ordine del giorno)

1. Le sedute del NURV sono convocate dal presidente, almeno sette giorni prima della sedute, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, trasmessa in via telematica, nella quale sono indicati: la Sezione del Nucleo convocata, la data, l'ora, il luogo della sedute, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eventuali altri soggetti invitati.
2. Alla seduta può essere altresì invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi.
3. Il presidente definisce l'ordine del giorno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute e dei procedimenti presi in carico.
4. Le richieste di iscrizione all'odg del NURV devono essere trasmesse in via telematica al presidente ed alla segreteria del Nucleo corredate della relativa documentazione. L'argomento viene iscritto all'ordine del giorno non prima di dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa. Sono iscritti d'ufficio, in funzione dei tempi definiti dalle consultazioni e dal procedimento VAS, i piani e programmi sottoposti a VAS.
5. Su proposta motivata del presidente o di altro componente, il NURV può disporre, all'unanimità dei presenti, la trattazione di argomenti di particolare urgenza non iscritti all'ordine del giorno. In tale ipotesi gli argomenti sono contestualmente iscritti all'ordine del giorno. Su proposta del presidente o di un altro componente il Nucleo, può essere modificato l'ordine di trattazione degli argomenti della seduta.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa nota, ai membri del NURV, di norma con deposito in Area riservata non appena è disponibile e comunque contestualmente all'inoltro dell'avviso di convocazione. Qualora la documentazione non sia disponibile in formato elettronico e non sia agevolmente riproducibile per la mole di materiali o per le caratteristiche tecniche degli stessi, sarà messa a disposizione presso la sede del NURV nei giorni e negli orari indicati dal presidente.

Art.8
(Determinazioni)

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti, in caso che questi siano in numero pari, della maggioranza nel caso siano in numero dispari.
2. Per i casi di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo individua un funzionario assegnato alla propria struttura quale delegato per la partecipazione alle sedute dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del membro sostituito ed è individuato per tutta la durata del mandato.
3. I nominativi dei componenti il NURV sono pubblicati sul sito regionale del Nucleo stesso ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.a) la Sezione Ordinaria adotta le seguenti determinazioni:
 - a) validazioni di processi valutativi;
 - b) certificazioni;
 - c) pareri;
 - d) proposte.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1, lett.b) la Sezione VAS adotta le seguenti determinazioni:
 - a) parere sull'assoggettabilità alla VAS della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - b) parere sul documento preliminare per la VAS di piani e programmi approvati dalla Regione;
 - c) parere motivato di VAS sul rapporto ambientale della proposta di piano o programma approvato dalla Regione;
 - d) contributo valutativo in qualità di soggetto con competenze ambientali consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di competenza statale o di altri enti
6. Le determinazioni del NURV, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono adottate all'unanimità dei presenti o sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. I componenti che dissentano dalla determinazione risultata maggioritaria hanno facoltà di dettare a verbale una sintetica motivazione della propria posizione.
8. Qualora venga esaminato un piano/programma il cui proponente è un componente del NURV, questo dovrà astenersi dal procedimento di approvazione della determinazione relativa.
9. Le singole determinazioni approvate in seduta, sono trasmesse ai soggetti interessati cura della segreteria del NURV e pubblicate nella pagina web del Nucleo.
- 9bis. Per le sedute in presenza le determinazioni vengono firmate dai presenti con firma autografa mentre, le determinazioni approvate con procedimento semplificato di cui al successivo art. 10 vengono firmate con firma digitale del presidente apposta in calce ai nominativi di tutti i componenti del Nucleo.
10. Qualora pervenga al Nucleo un quesito, il presidente valuta la complessità della richiesta e decide se portare la questione all'esame del Nucleo oppure se definire autonomamente i contenuti della risposta. Il presidente sottoscrive la risposta al quesito e la trasmette al richiedente, dandone comunicazione al Nucleo.

Art.9
(Procedimento istruttorio)

1. Il procedimento istruttorio si avvia con l'invio da parte del proponente della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Successivamente alla ricezione della documentazione, si procede all'inoltro della stessa ai componenti il Nucleo.
2. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, il presidente procede d'ufficio all'avvio del procedimento istruttorio per la sezione VAS del Nucleo e all'attivazione delle consultazioni ai fini dell'acquisizione di osservazioni degli altri soggetti di livello sub-regionale interessati o delle strutture interne interessate per materia al piano o programma oggetto di esame.
3. Qualora nel corso dell'esame della documentazione emerga l'esigenza di integrazioni documentali, queste sono richieste al proponente prima della seduta istruttoria e messe a disposizione di tutti i componenti il Nucleo.
4. Sulla base dei contributi istruttori dei componenti si procede alla redazione della proposta istruttoria da sottoporre alla seduta del Nucleo.
5. A conclusione della seduta e in base all'esito della stessa è redatta la determinazione finale, nelle forme di cui all'articolo 8. Tale determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web del Nucleo.
6. Per i procedimenti VAS in cui la Regione è soggetto consultato, qualora il Nucleo non abbia osservazioni da fare né acquisisca osservazioni in sede di consultazione degli altri soggetti con competenze ambientali di livello sub-regionale, si dà atto nel verbale che il relativo procedimento è stato istruito e che non sono state formulate osservazioni.
7. Nei casi di minore complessità o di particolare urgenza, o nel caso in cui non è possibile indire una seduta in presenza, il presidente ha la facoltà di attivare il procedimento semplificato con le modalità di cui al successivo articolo 10.
8. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria il NURV può avvalersi del supporto di figure professionali esterne con adeguata competenza in specifiche materie.

Art. 10
(Procedimento semplificato)

1. Sulla base della documentazione acquisita, della minore complessità del caso oggetto d'esame, in casi di particolare urgenza o quando non è possibile indire una seduta in presenza, il Presidente avvia il procedimento semplificato senza procedere alla convocazione della seduta ai sensi dell'art.7.
2. Il procedimento semplificato è attivato con comunicazione del presidente, trasmessa in via telematica ai componenti, nella quale sono indicati: l'oggetto, la messa a disposizione in Area riservata della documentazione relativa, il termine entro il quale dovrà essere prodotto il contributo istruttorio, indicando altresì che nel medesimo termine è fatta salva la possibilità per ciascun membro di richiedere la convocazione della seduta ai sensi dell'art.7, la data fissata come termine del procedimento.
3. Decorso il termine per l'acquisizione dei contributi, si procede alla redazione della determinazione finale, ai sensi dell'art.8, che viene messa a disposizione di tutti i componenti per la condivisione in Area riservata.
4. In assenza di riscontro entro la data fissata come termine del procedimento, la determinazione si intende approvata da tutti i componenti. La determinazione approvata è firmata con le modalità stabilite dal comma 9bis dell'art.8.
5. Il resoconto di tale procedura è redatto a cura della segreteria del Nucleo, sottoscritto dal presidente e depositato in Area riservata.
6. La determinazione è successivamente trasmessa ai soggetti interessati e pubblicata nella pagina web del Nucleo.

Art.11
(Verbalizzazione)

1. La segreteria redige un verbale delle sedute del Nucleo dal quale risulta:
 - a) l'indicazione della Sezione e degli argomenti trattati;
 - b) l'elenco dei presenti alla seduta;
 - c) la sintesi della discussione e le determinazioni assunte in ordine a ciascun argomento trattato;
 - d) le eventuali dichiarazioni di dissenso di cui all'articolo 8 comma 7.
2. Il verbale si intende approvato nella seduta successiva del Nucleo o, in seguito a deposito in Area riservata, dopo essere stato condiviso mediante riscontro mail o laddove non pervenga alcuna risposta entro 5 giorni successivi al deposito.
3. I verbali sottoscritti dal presidente sono raccolti e conservati agli atti del NURV a cura della segreteria e depositati in Area riservata.
- 3bis. Quando il Nucleo si esprime tramite il procedimento semplificato descritto nell'art.10, il verbale è sostituito dal resoconto della procedura di cui al comma 5 art. 10.